

CT 391/15

TRIBUNALE DI TRIESTE
GIUDICE UNICO DOTT. SONEGO
R.G. 512/2015
Udienza del 18/06/2015 ore 11.00
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (CF. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, C.F. 80025500325, presso cui è domiciliato in Piazza Dalmazia n. 3, dichiarando la disponibilità a ricevere le comunicazioni al numero di fax 040-361109 o presso la Casella di Posta Elettronica Certificata: ads.ts@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistenti-

CONTRO

GIORGIO FIDENATO, (CF. FDNGRG61Co7F144I), nato il 07 marzo 1961 a Mereto di Tomba (Ud) e residente in Arba (Pn), nella veste di titolare dell'Az. Agr. "In Trois", rappresentato e difeso, giusto mandato a margine del ricorso dall'Avv. Francesco Silvestri (CF. SLVFNC73A08G888W), e dall'Avv. Cristian Molaro (CF. MLRCST85R25H816D) entrambi del Foro di Pordenone con domicilio eletto presso la cancelleria civile del Tribunale di Trieste (ex art. 170 cpc si indicano i seguenti recapiti fax 0434 524688 e mail avvocato@pec.francescosilvestri.com);

-ricorrente -

Oggetto: richiesta di risarcimento del danno per violazione del diritto europeo.

Con il presente atto si costituisce la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, eccependo e rilevando quanto segue.



Premesso che la normativa che regola gli Organismi Geneticamente Modificati si articola su più livelli, ovvero europeo e interno statale e regionale; che la materia concerne il delicato bilanciamento tra la tutela della salute umana e animale e della biodiversità dell'ambiente da un lato, e l'interesse al progresso della ricerca scientifica e la libertà di iniziativa economica privata dall'altro; che la complessità degli interessi in gioco ha generato molti contenziosi sfociati in diverse pronunce di varie autorità giurisdizionali interne ed europee; si ricostruirà la parte in fatto ricorrendo all'ordine cronologico degli avvenimenti senza tuttavia mancare gli opportuni riferimenti circa il più ampio orizzonte nel quale tali problematiche ineriscono.

FATTO

1. La **direttiva 90/220/CEE (Allegato 48)**, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, ha rappresentato il primo strumento normativo europeo di regolamentazione dell'emissione deliberata nell'ambiente di OGM e di immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM, allo scopo di “ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e di proteggere la salute umana e l'ambiente” (art. 1).

Tale ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri è stato effettuato sin dall'inizio nell'ottica di “garantire uno sviluppo sicuro di prodotti industriali contenenti OGM” (considerando 6) per cui si sono stabilite procedure e criteri armonizzati per la valutazione, caso per caso, dei rischi potenziali derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente di OGM.

In particolare, il dodicesimo considerando della suddetta direttiva dichiara che “nessun prodotto contenente OGM o costituito da essi e progettato per l'emissione deliberata deve essere immesso sul mercato senza che prima sia stato sottoposto, nella fase di ricerca e di sviluppo, ad idonee verifiche sul campo negli ecosistemi che potrebbero essere interessati dal suo utilizzo”. Di qui l'istituzione di



una procedura comunitaria di autorizzazione per l'immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM disposta per la prima volta con la direttiva 90/220/CEE.

Dal punto di vista procedurale, quest'ultima disponeva nei confronti di coloro che intendevano effettuare un'emissione deliberata di OGM, l'obbligo di presentare una notifica alle autorità competenti dello Stato Membro sul cui territorio doveva effettuarsi l'emissione. Tale notifica doveva essere corredata da un fascicolo contenente approfondite informazioni tecniche e misure di sicurezza. Il notificante avrebbe potuto procedere all'emissione solo nel caso di autorizzazione favorevole da parte dell'autorità competente, tenuta a pronunciarsi entro un termine. Gli altri Stati Membri potevano formulare osservazioni. Pertanto, la responsabilità dell'ammissione nel mercato di un OGM risultava di competenza delle singole autorità nazionali designate all'interno degli Stati membri.

2. Tale direttiva fu recepita dall'Italia con il **D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 92** che ha individuato il Ministero della Sanità quale Autorità Nazionale Competente (ANC) per il coordinamento delle attività tecniche e amministrative relative all'applicazione delle misure stabilite nella direttiva comunitaria e recepite nell'ordinamento interno.
3. Il 22 aprile 1998 la Commissione europea ha emanato la **decisione n. 98/294/CE (Allegato 39)**, con la quale ha autorizzato l'immissione in commercio del mais MON810 a norma della direttiva 90/220/CEE. Pertanto con tale decisione il mais MON810 è stato immesso per la prima volta in commercio ed è così diventato l'unico evento transgenico autorizzato alla coltivazione in Europa.
4. Il 14 dicembre 1998 il Consiglio ha emanato due direttive: la **direttiva 98/95/CE (Allegato 10)** e la **direttiva 98/96/CE (Allegato 11)** concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli.



5. Tali direttive sono state recepite nel nostro ordinamento con **D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 (Allegato 9)**, che ha regolamentato la coltivazione degli OGM nell'ambito della normativa dei prodotti sementieri.

In particolare, per le varietà geneticamente modificate, **l'art. 1** del d.lgs. 212/2001 ha previsto l'istituzione della **Commissione dei prodotti sementieri geneticamente modificati**, avente potere vincolante sia per la messa in coltura che per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà GM contenenti eventi transgenici autorizzati alla coltivazione ai sensi della normativa comunitaria sugli OGM.

Tale Commissione, costituita da rappresentanti afferenti alle amministrazioni coinvolte in materia (Ministero dell'Ambiente, Salute, questo Ministero e le Regioni), veniva incaricata di stabilire le misure idonee atte a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà GM non entrassero in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrecassero danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.

6. La direttiva 90/220/CEE si è tuttavia rivelata inadeguata a fronteggiare situazioni di scandali alimentari (si pensi al caso della mucca pazza), soprattutto a causa *dell'insufficiente chiarezza degli obiettivi di valutazione del rischio*. L'esigenza di aggiornare e rinnovare una legislazione insufficiente rispetto alla continua evoluzione della materia, ha spinto il legislatore comunitario a modificare la previgente normativa fino a sostituirla, il 12 marzo 2001, con la **direttiva 2001/18/CE (Allegato 1)** del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

In particolare, è stato previsto un comune regime procedimentale autorizzatorio nei confronti dei soggetti che vogliono immettere deliberatamente nell'ambiente OGM o commercializzarli.



Tale direttiva 2001/18/CE, che ha attuato il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (**Allegato 2**), stabilisce una metodologia comune tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea per:

- effettuare la valutazione del rischio sulla base di argomentazioni scientifiche comuni e rilevanti;
- migliorare la gestione di tutti i possibili rischi (diretti e indiretti, immediati e differiti) per l'ambiente e la salute umana e animale;
- regolamentare l'attività di monitoraggio successivamente all'emissione nell'ambiente o all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti e indica criteri comuni circa le modalità per effettuarlo e le regole per la tracciabilità;
- promuovere l'informazione e la consultazione del pubblico sui rilasci sperimentali.

La direttiva 2001/18/CE, dunque, sulla base sul *principio di precauzione*, ha stabilito che la procedura per ottenere l'autorizzazione al rilascio nell'ambiente di un OGM deve avere come obiettivo fondamentale la salvaguardia della salute umana, animale e dell'ambiente e, di conseguenza, deve prevedere:

- una valutazione *ex ante*, caso per caso, dei potenziali rischi che derivano dal rilascio nell'ambiente (*ERA - Evaluation risk assessment*) di un determinato evento transgenico;
- l'attuazione di un piano di monitoraggio *post* rilascio al fine di rilevare eventuali effetti avversi non previsti dalla procedura di valutazione del rischio.

Con tale ultima direttiva, dunque, il legislatore europeo, sempre nell'intento invariato di favorire un ravvicinamento delle legislazioni nazionali e offrire un quadro giuridico uniforme, ha operato un rafforzamento tra la valutazione scientifica e la gestione politica del rischio. Infatti la peculiarità della direttiva è costituita dall'enunciazione del principio generale di precauzione espresso fin dal preambolo, ove si legge “*Nell'elaborazione della presente*



direttiva è stato tenuto conto del **principio precauzionale** e di esso va tenuto conto nell'attuazione della stessa" (considerando 8).

Nella pratica, tale disposto si traduce nell'attuazione di un sistema di controllo preventivo e successivo più forte da parte degli Stati Membri, esercitato attraverso un'autorizzazione rafforzando il processo di valutazione e gestione del rischio ambientale e per la salute umana e introducendo un meccanismo più efficiente volto anche a modificare, sospendere o far cessare l'emissione degli OGM nell'ambiente in presenza di nuove informazioni sui rischi connessi.

7. La direttiva 2001/18/CE è stata recepita con **D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 (Allegato 8)**, che ha individuato come Autorità Nazionale Competente il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. La concertazione tra i vari Ministeri ha comportato l'istituzione della Commissione Interministeriale di Valutazione (CIV, oggi Gruppo di Lavoro Tecnico Scientifico in materia di OGM) che, durante la fase di consultazione comunitaria, effettua l'esame delle notifiche di richiesta di autorizzazione che sono presentate sia in Italia che negli altri Stati Membri.
8. Il 28 gennaio 2002, con **regolamento (CE) n. 178/2002 (Allegato 4)**, è stata istituita l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA o EFSA, *European Food Safety Authority*), con il compito di esprimere pareri concernenti la sicurezza dei consumatori, allo scopo di tutelare al meglio la salute umana, animale e l'ambiente.
9. Il 22 settembre 2003 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno emanato il **regolamento (CE) n. 1829/2003 (Allegato 3)** relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e il **regolamento (CE) n. 1830/2003 (Allegato 5)** sulla tracciabilità e l'etichettatura degli OGM e dei prodotti ottenuti da tali organismi (alimenti e mangimi contenenti materiale GM). In particolare, attraverso il regolamento (CE) n. 1829/2003, i principi contenuti



nella direttiva 2001/18/CE sono stati estesi anche alle autorizzazioni per gli alimenti ed i mangimi geneticamente modificati.

10. Nello specifico, il **regolamento (CE) n. 1829/2003**, ha modificato la direttiva 2001/18/CE istituendo una procedura di autorizzazione centralizzata, ove la valutazione del rischio è effettuata dall'EFSA, mentre gli Stati membri sono coinvolti solo in una seconda fase di consultazione.

L'autorizzazione così ottenuta consente la contemporanea immissione in commercio e rilascio deliberato nell'ambiente di alimenti e mangimi che contengono o consistono di OGM (sistema *one door, one key*). Tale definizione include anche le colture in campo e le sementi, per cui 'utilizzando' un regolamento sugli alimenti e mangimi può essere richiesta anche l'autorizzazione alla coltivazione di piante transgeniche.

Si rammenta, infine, che la modifica più significativa che il regolamento ha apportato alla direttiva 2001/18/CE è **l'art. 26-bis**, recante l'adozione non obbligatoria, da parte degli Stati membri, delle **misure di coesistenza** tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. Tale misura dispone la possibilità, per gli Stati membri, di adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti.

11. Nel **luglio 2004**, in base agli articoli 8 e 20 del regolamento (CE) 1829/2003, il mais MON810 è stato notificato dalla Monsanto Europa come prodotto esistente e, in forza di tale notifica, ha continuato ad essere commercializzato nel territorio europeo.
12. Con la **raccomandazione 2003/556/CE** del 23 luglio 2003 la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri ad adottare ogni misura opportuna per limitare gli effetti economici connessi alle potenzialità diffusive degli OGM, evitando per quanto possibile che essi contaminino colture diverse.

Tale raccomandazione è stata successivamente abrogata e sostituita dalla **raccomandazione 2010/C 200/01** del 13 luglio 2010



(**Allegato 6**), con cui la Commissione ha delegato agli Stati membri il compito di elaborare **norme per la coesistenza** tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, fornendo opportune indicazioni.

Difatti, l'eterogeneità delle tecniche colturali e la diversità delle condizioni economiche e ambientali nei paesi dell'Unione europea richiedono la messa a punto di misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri tipi di colture (come le colture tradizionali e biologiche). Al contempo, occorre offrire ai consumatori europei una reale possibilità di scelta anche attraverso la capacità del settore agricolo di fornire diversi tipi di prodotti.

13. In attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, il 22 novembre 2004, con **D. L. n. 279/2004**, convertito in legge 25 gennaio 2005, n. 5 (**Allegato 12**) sono state stabilite, a livello nazionale, **disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza** tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Il legislatore nazionale ha quindi fissato la disciplina interna per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, prevedendo l'obbligo di adottare "*piani di coesistenza*" tra le diverse colture "*al fine di non compromettere la biodiversità dell'ambiente naturale e di garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità detta produzione agroalimentare nazionale*" (art. 1, comma 1, D. Lgs. 274/2004).

14. Successivamente, **la Corte Costituzionale**, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del suddetto d.l. n. 279/2004, **con sentenza n. 116 dell'8 marzo 2006 (Allegato 13)**, depositata il 17 marzo 2006, ha dichiarato che "*mentre il rispetto del principio di coesistenza delle colture transgeniche con le forme di agricoltura convenzionale e biologica inerisce ai principi di tutela ambientale elaborati dalla normativa comunitaria e dalla legislazione statale*,



invece la coltivazione a fini produttivi riguarda chiaramente il «nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione». (punto 7, par. 1).

In particolare, la Corte ha ritenuto che *“non può essere negato, in tale ambito, l'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni per disciplinare le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei diversi territori regionali, notoriamente molto differenziati dal punto di vista morfologico e produttivo”* (punto 7, par. 4).

Pertanto, a seguito di tale pronuncia:

- i primi due articoli del d.l. n. 279/2004 sono rimasti validi (in quanto pongono il principio di coesistenza delle colture transgeniche con le forme di agricoltura convenzionale e biologica e ineriscono in tal modo alla materia ambientale di esclusiva competenza statale);
- mentre i successivi articoli della legge sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi in quanto le modalità di applicazione del principio di coesistenza, rientrando nella materia agricoltura, sono di competenza esclusiva delle Regioni.

15. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità, il **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali** ha emanato la **circolare del 31 marzo 2006 (Allegato 17)**, con la quale è stata data un'interpretazione delle disposizioni interne nei seguenti termini: *“la coltivazione di OGM non è consentita nel nostro Paese fino all'adozione degli strumenti normativi regionali idonei a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche, transgeniche ed alla individuazione di soluzioni adeguate tra Regioni confinanti per la gestione della coesistenza nelle aree contigue”*.
16. **Nel 2007** la Monsanto Europa ha presentato **richiesta di rinnovo** dell'autorizzazione all'immissione sul mercato delle varietà del mais MON810 ai sensi dell'art. 20 del regolamento n. 1829/2003.



L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 15 giugno 2009 ha espresso il proprio parere favorevole.

Tuttavia, si anticipa che tale parere è stato formulato senza tenere conto delle nuove linee guida dell'EFSA, pubblicate nel 2010, dove sono indicati criteri che evidenziano la necessità di valutare anche le peculiarità dei diversi contesti agro-ambientali, l'elevata diversità di tecniche e gestioni colturali utilizzate e i diversi sistemi di produzione agricola (intensiva, integrata e biologica).

Nonostante l'EFSA abbia successivamente pubblicato pareri integrativi che prendono in considerazione i nuovi aspetti per la valutazione di rischio ambientale di questo tipo di mais (Parere EFSA 8 dicembre 2011 e 11 dicembre 2012), le linee guida EFSA 2010 non sono state ancora ufficialmente adottate in quanto è ancora in corso la redazione e il negoziato del pertinente regolamento tra la Commissione e gli Stati membri.

Proprio la mancata adozione ufficiale delle linee guida EFSA 2010 ha comportato che *nessuna misura di gestione per il mais MON810, destinata a limitare i rischi importanti per l'ambiente, identificati dalle più recenti conclusioni dell'EFSA, è di fatto applicata perché non imposta dalla decisione di autorizzazione 98/294/CE, il cui rinnovo è ancora in fase di esame.*

In generale, per quanto attiene agli indirizzi di politica europea, va ricordato che nel **luglio 2010** la **Commissione Europea**, contestualmente all'emanazione della nuova raccomandazione sulla coesistenza n. 2010/C 200/01, ha avviato un **processo di revisione** volto a rendere più flessibile il sistema che disciplina limitazioni e divieti delle coltivazioni di varietà geneticamente modificate.

Tale processo si è reso necessario a causa delle perplessità che diversi Stati membri hanno espresso nei confronti degli OGM sia in sede di Comitato, sia ricorrendo alla clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, per impedire la



coltivazione di varietà di mais MON810, unico evento transgenico autorizzato alla coltivazione in Europa.

17. **Nel caso di specie**, nell'autunno **2006**, l'Azienda Agricola "In Trois", di cui è titolare il ricorrente **Giorgio Fidenato**, ha presentato al Ministero delle Politiche agricole **richiesta di autorizzazione**, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 212/2001, alla coltivazione di varietà di mais MON810, iscritte al catalogo comune ai sensi della direttiva 2002/53/CE relativa al Catalogo comune delle varietà delle specie vegetali di piante agricole (**Allegato 16**).
18. Il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto di non poter procedere all'autorizzazione ai fini della coltivazione di piante geneticamente modificate fino all'adozione delle misure di coesistenza da parte delle Regioni, in aderenza a quanto disposto dalla circolare Mipaaf del 31 marzo 2006 (punto 15, fatto). Analoga risposta è stata fornita anche alla azienda agricola del sig. Silvano Dalla Libera.
19. Nel frattempo, il sig. Silvano Dalla Libera ha impugnato avanti al TAR Lazio la nota di diniego e altri atti collegati, tra cui la suddetta circolare Mipaaf. Tale causa si è conclusa con la sentenza del **Consiglio di Stato n. 183/2010 (Allegato 18)** la quale (contrariamente a quanto afferma il ricorrente al punto 15) ha annullato i provvedimenti impugnati motivando che l'amministrazione centrale non può venire meno all'obbligo di istruzione e conclusione dei provvedimenti amministrativi in attesa che le Regioni emanino le norme di coesistenza. Inoltre, il Consiglio di Stato ha ordinato all'amministrazione centrale di concludere il provvedimento autorizzativo entro 90 giorni e ha respinto la richiesta di risarcimento danni.
20. In ottemperanza a quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato, al fine di esaminare le informazioni tecniche fornite dal Sig. Silvano Dalla Libera, il **18 marzo 2010** è stata convocata la **Commissione per i prodotti sementieri GM**, nel rispetto della



normativa in vigore che all'art. 1, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 212/2001 dispone che la messa in coltura dei prodotti sementieri di varietà GM *“e' soggetta ad **autorizzazione** con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita', emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3”*.

21. Sulla base degli elementi disponibili, previa acquisizione delle valutazioni tecniche della Regione Friuli Venezia Giulia, la Commissione ha espresso parere sfavorevole alla richiesta di messa in coltura di varietà GM, che è stata quindi respinta con **decreto interministeriale del 19 marzo 2010 (Allegato 19)**.
22. Un'ulteriore precisazione: nel corso della stessa riunione della Commissione sementi GM, si decise anche sulla modalità di svolgimento del procedimento istruttorio ex art. 1 D. Lgs. 212/200 relativo alle numerose richieste di autorizzazione alla messa in coltura di varietà GM per la campagna di semina 2010. Tra queste, figurava anche quella del sig. Giorgio Fidenato, del 1 febbraio 2010 (**Allegato 20**).
23. In tale riunione la Commissione convenne che, prima di poter avviare l'istruttoria, il Ministero, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2006 che ha attribuito alle Regioni l'esclusiva competenza in materia di coesistenza, dovesse chiedere elementi tecnici in materia di coltivazione di mais transgenico a ciascuna Regione interessata dalle possibili coltivazioni transgeniche nei territori di propria competenza. Pertanto, nel caso in questione, venne nuovamente interpellata la Regione Friuli Venezia Giulia (**Allegato 21**).
24. Conseguentemente, con **nota n. 10938 del 17 maggio 2010 (Allegato 22)**, il Ministero delle Politiche Agricole ha informato i titolari delle aziende che il procedimento istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 D. Lgs. 212/2001 era sospeso fino



all'acquisizione delle informazioni da parte delle Regioni competenti per territorio.

25. Nel frattempo, il decreto interministeriale 19 marzo 2010 (punto 21 fatto) veniva impugnato dal Sig. Della Libera Silvano avanti al TAR Lazio, il quale, con **sentenza 5532/2011 (Allegato 38)**, annullava detto decreto. In particolare, la giustizia amministrativa ritenne che l'illegittimità del decreto derivasse non tanto dal merito (ovvero il respingimento della richiesta in questione), quanto dal fatto che il respingimento dell'istanza fosse stato subordinato alle valutazioni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Inoltre la sentenza sottolinea come lo Stato, in caso di inerzia da parte delle Regioni in relazione all'adozione delle misure di coesistenza, avrebbe dovuto attivare i poteri sostitutivi previsti dalla normativa in materia di attuazione degli obblighi comunitari gravanti sulle Regioni.

26. Alla fine di aprile **2010**, da notizie di stampa, si apprese che la cooperativa Futuragra era intenzionata ad effettuare semine dimostrative di varietà transgeniche in località Vivaro (PN). Di conseguenza, il Ministero delle politiche Agricole, con nota n. 10106 del 5 maggio 2010 (**Allegato 23**), allertava le Regioni affinché avviassero gli opportuni controlli volti alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 1 D. Lgs. 212/2001, incluse le sanzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.
27. La Prefettura di Trieste, con nota del 21 maggio 2010 (**Allegato 24**), informava il Ministero delle politiche Agricole, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia aveva coinvolto le Procure della Repubblica regionali, ritenendo che la semina di varietà transgeniche non autorizzate si configurasse come reato previsto e punito dall'art. 1, comma 5 del d.lgs. 212/2001. Il Ministero veniva anche diffidato dall'associazione Codacons perché venissero applicate tutte le misure atte a evitare la coltivazione e la commistione delle colture transgeniche con quelle biologiche (**Allegato 25**).



28. Con il **decreto di citazione a giudizio (provvedimento 2237/2010 – Allegato 26)**, il sig. Giorgio Fidenato veniva imputato della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 1. Co. 5 d.lgs. 212/2001 per cui “chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire”.
29. Nel 2011, il sig. Giorgio Fidenato, con nota del 14 febbraio 2011, comunicava al Ministero delle politiche Agricole l'intenzione di seminare varietà di mais transgenico nella superficie agricole della propria azienda (**Allegato 27**). Di tale intenzione di semina il Ministero veniva informato anche da una ulteriore nota di diffida della Codacons (**Allegato 28**).
30. Pertanto, con nota n. 6034 del 15 marzo 2011 (**Allegato 29**), il Ministero rammentava al sig. Giorgio Fidenato le sanzioni di cui all'art. 1 comma 5 del d.lgs. per chi metteva in coltura varietà transgeniche senza l'autorizzazione prevista al comma 2 dello stesso articolo.
31. Con nota del 4 marzo 2011, Giorgio Fidenato diffidava il Ministero a concludere entro trenta giorni il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla semina per la campagna 2010 che era stato sospeso con la nota n. 10938 del 17 maggio 2010 (**Allegato 30**).
32. Il Mipaaf, con nota n. 8478 del 15 aprile 2011 (**Allegato 31**), rispose al sig. Giorgio Fidenato che non era autorizzato alla semina e che, in generale, i procedimenti amministrativi relativi alla messa in coltura di varietà geneticamente modificate erano sospesi, in quanto:
- a) le Regioni, nel corso della Conferenza Stato Regioni del 17 ottobre 2010, alla luce della proposta della Commissione di modifica della direttiva 2001/18/CE, per ciò che riguarda la coltivazione di OGM, avevano ritirato il documento relativo alle linee guida di coesistenza,



per cui la possibilità di una loro adozione divenne praticamente nulla;

b) il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimere giudizio su un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica avanzato da Pioneer HI-Bred Italia s.r.l. contro il Ministero delle Politiche Agricole, riguardante la messa in coltura di varietà transgeniche, con decisione del 14 gennaio 2011, aveva rimesso la questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea per superare i dubbi interpretativi riscontrati nelle norme comunitarie (Causa C-36/11).

33. Il 22 marzo 2012, la **Corte di Cassazione**, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di riesame presentata dallo stesso Giorgio Fidenato avverso il provvedimento del 1 aprile 2011 del Tribunale di Pordenone che disponeva il sequestro preventivo dei beni costituenti l'azienda "In Trois" del ricorrente, imputato di aver messo in coltura le varietà transgeniche senza l'autorizzazione di cui al d.lgs. 212/2001, ha emesso la **sentenza n. 11148/2012**, con la quale ha rigettato il ricorso (**Allegato 32**).

In tale occasione la Cassazione ha affermato che la specifica autorizzazione nazionale richiesta dall'art. 1 del d.lgs. 212/2001 consiste in un provvedimento ulteriore e diverso rispetto all'autorizzazione conseguita attraverso l'iscrizione di un tipo di sementi GM al Catalogo comune europeo.

Tale autorizzazione nazionale richiesta ai fini della messa in coltura, è rivolta a perseguire la finalità che le colture transgeniche vengano introdotte senza pregiudizio per le attività agricole preesistenti.

Pertanto l'autorizzazione di cui all'art. 1 del d.lgs. 212/2001 si pone come recepimento del principio di coesistenza, la cui attuazione, nell'ordinamento comunitario, è demandata agli Stati membri (ai sensi degli artt.1 e 2 del D.L. 279/2004 rimasti in vigore anche a seguito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2006).

34. Il **6 settembre 2012** la **Corte di Giustizia** ha risposto al quesito pregiudiziale sollevato dal Consiglio di Stato con decisione del 14



gennaio 2011 (punto 32 lett b, fatto) decidendo la **causa C-36/11** (Pioneer Hi-Breed vs. Mipaaf) (**Allegato 33**).

La CGUE ha statuito che: *“La messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, emendata con il regolamento n. 1829/2003.*

L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di tali organismi geneticamente modificati nelle more dell’adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture”.

In altri termini, per la prima volta la Corte GUE ha dichiarato che uno Stato membro non è libero di subordinare a un’autorizzazione nazionale la coltivazione di OGM già autorizzati dal regolamento n. 1829/2003 ed iscritti nel Catalogo Comune delle varietà delle specie di piante agricole.

Inoltre, l’art. 26-bis della direttiva 2001/18/CE, relativo alle misure di coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche, non consente ad uno Stato Membro di opporsi *in via generale* alla



messa in coltura di OGM, nelle more dell'adozione di misure di coesistenza.

35. Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia la Commissione europea, nel novembre 2012, ha aperto il progetto pilota Pilot 3972/12/SNCO, recante « *Richiesta di informazioni della Commissione europea in merito alle leggi italiane sulla coltivazione di sementi geneticamente modificate – Applicazione della direttiva 2001/18/CE, della direttiva 2002/53 e del regolamento (CE) n. 1829/2003* ».
36. Per quanto riguarda il procedimento penale a carico del sig. Giorgio Fidenato, il 16 novembre 2012 il **Tribunale di Pordenone** ha sospeso il processo in corso rivolgendo alla Corte di Giustizia una **domanda di pronuncia pregiudiziale**, chiedendo nello specifico se l'autorizzazione nazionale fosse compatibile con la direttiva 2001/18/CE e se, qualora lo Stato membro subordini le coltivazioni transgeniche ad autorizzazione volta a tutelare il principio di coesistenza, tale autorizzazione fosse necessaria anche per le varietà iscritte al Catalogo Comune (**Allegato 34**).
37. La **Corte di Giustizia europea** si è pronunciata con **ordinanza dell'8 maggio 2013**, con cui ha precisato che l'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE relativo alle misure di coesistenza deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di vietare la messa in coltura di varietà geneticamente modificate autorizzate a livello europeo per il fatto che l'ottenimento di un'autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza (**Allegato 35**).

Nello specifico, la Corte ha affermato che: *“Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento*



(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento n. 1829/2003. L'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, dev'essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l'ottenimento di un'autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture".

38. Pertanto, il **Tribunale di Pordenone** il 6 giugno 2013 ha dapprima revocato il sequestro dei beni aziendali del Sig. Fidenato (**Allegato 36**) e il 17 luglio 2013 ha assolto lo stesso con **sentenza n. 614/2013 (Allegato 37)**.

39. Il 25 marzo 2013, il Ministero delle Politiche agricole, supportato da un dossier scientifico predisposto dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA), ha chiesto al Ministero della Salute di attivare le misure di emergenza nei confronti del mais geneticamente modificato MON810, secondo la procedura prevista dall'**art. 34 del regolamento (CE) 1829/2003**.

In virtù di tale procedura “Quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente ovvero qualora, alla luce di un



parere dell'Autorità formulato ai sensi degli articoli 10 e 22, sorga la necessità di sospendere o modificare urgentemente un'autorizzazione, sono adottate misure conformemente alle procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002"

40. Pertanto il Ministero della Salute ha emanato il **decreto interministeriale 12 luglio 2013 (Allegato 40)**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2013 e recentemente **prorogato con Decreto interministeriale 22 gennaio 2015** (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2015 – **Allegato 41**) attraverso il quale è stato posto il divieto di coltivazione delle varietà di mais MON810.

41. Il Sig. Giorgio Fidenato ha impugnato anche il suddetto decreto 12 luglio 2013 con ricorso che è stato però rigettato sia in primo grado con la sentenza Tar Lazio, Sez. III quater, n. 4410 del 23 aprile 2014 (**Allegato 42**), sia in appello con la **sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 605 del 6 febbraio 2015 (Allegato 43)**.

In particolare, il Consiglio di Stato non solo ha confermato la validità giuridica del procedimento amministrativo, ma, entrando nel merito dei motivi in base ai quali i Ministeri coinvolti hanno applicato la procedura di emergenza ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1829/2003, ha precisato che il "**principio di precauzione postula l'esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l'ambiente, ma non richiede l'esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre [...]; e comporta che quando non sono conosciuti con certezza i rischi connessi ad un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali**".



42. Nonostante ciò, il 16 aprile 2014 il sig. Giorgio Fidenato ha comunicato alla Regione Friuli Venezia Giulia l'intenzione di seminare nuovamente mais transgenico in appezzamenti di sua proprietà, siti a Vivaro (PN), Fanna (PN), Colloredo di Montealbano (UD) e di Mereto di Tomba (UD) con atteggiamento deliberatamente provocatorio nei confronti delle decisioni governative.
43. Nel frattempo, sulla base dei criteri e principi contenuti nella raccomandazione sulla coesistenza del 13 luglio 2010, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Valle d'Aosta hanno emanato leggi regionali (rispettivamente, **legge 4 agosto 2014, n. 15, e legge 20 gennaio 2015, n. 2 – Allegato 14 e 15**) che ad oggi vietano la coltivazione di mais transgenico nei rispettivi territori regionali, sulla base del fatto che le caratteristiche territoriali non consentono l'attuazione di adeguate misure di coesistenza.
44. In virtù della legge regionale 5/2014 del Friuli Venezia Giulia, che prevedeva una moratoria alla coltivazione di mais transgenico sul territorio regionale, in attesa che la legge regionale 15/2014 fosse definitivamente adottata, il 13 giugno 2014 è stata irrogata al Sig. Giorgio Fidenato una sanzione amministrativa di euro 10.000 e, successivamente, il 26 giugno 2014, il Corpo Forestale dello Stato ha consegnato allo stesso le ordinanze di estirpazione delle piantagioni di mais transgenico.
45. Avverso tali ordinanze, Giorgio Fidenato, il 1 luglio 2014, ha presentato ricorso al **TAR per il Friuli Venezia Giulia**, respinto con **sentenza 146 del 20 marzo 2015 (Allegato 44)**, il quale ha dichiarato che l'art. 1 comma 1 della L. R. FVG n. 5/2014 non viola il diritto dell'Unione.
46. A seguito dell'entrata in vigore del **decreto legge 91 del 24 giugno 2014**, convertito in legge n. 116 dell'11 agosto 2014 (**Allegato 45**) che all'articolo 4 stabilisce le sanzioni per chi viola i divieti di coltivazione introdotti in via cautelare ai sensi degli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) 178/2002, sono intervenute anche le



Procure di Udine e di Pordenone che, rispettivamente, hanno disposto il sequestro e l'estirpazione forzata delle piantagioni illegalmente seminate in provincia di Udine (19 luglio u.s.) e il sequestro dei terreni interessati in provincia di Pordenone (5 agosto 2014).

47. Lo scorso 22 settembre 2014, il Tribunale del riesame di Pordenone si è pronunciato sulla parte penale della vicenda (**Allegato 46**), confermando il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari e condannando Giorgio Fidenato al pagamento delle spese di gravame. Avverso tale decisione lo stesso ricorrente ha proposto ricorso per **Cassazione**, la quale si è pronunciata con **sentenza n. 15834/2015** rigettando il ricorso (**Allegato 49**).

48. Infine, il processo di revisione della disciplina europea sugli OGM iniziato nel luglio 2010 si è concluso con l'emanazione della **direttiva 2015/412/UE (Allegato 7)** dell'11 marzo 2015 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Tale direttiva consente oggi agli Stati membri di decidere sulla coltivazione di varietà transgeniche sulla base di motivi diversi da quelli ambientali e sanitari esaminati dall'EFSA nel corso della procedura di autorizzazione.

Detti motivi possono riguardare: obiettivi di politica ambientale, pianificazione urbana e territoriale, uso del suolo, impatti socio-economici, esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti (fatto salvo l'articolo 26 *bis* inerente le norme di coesistenza) obiettivi di politica agricola e ordine pubblico.

49. Con ricorso di data 17 febbraio 2014 il Sig. Giorgio Fidenato ha adito Codesto On.le Tribunale domandando un risarcimento danni per violazione dell'asserito diritto alla semina di mais OGM, che, a parere del ricorrente, discenderebbe dalla normativa europea non



correttamente attuata dal Legislatore italiano nel senso auspicato dallo stesso.

Tanto premesso in fatto, si sottopongono all'attenzione dell'On.le Tribunale adito le seguenti osservazioni di

DIRITTO

1) INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA RISARCITORIA PER INESISTENZA DEL DIRITTO SOSTANZIALE ALLA SEMINA DI MAIS GM. INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA PER MANCANZA DI INTERESSE AD AGIRE.

A) La normativa europea non ha mai conferito un diritto soggettivo pieno e perfetto alla semina di mais GM.

Innanzitutto si premette che gli obiettivi e i principi della politica ambientale dell'Unione sono espressi dall'art. 191 comma 2 TFUE che dichiara: *“La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui **principi della precauzione e dell'azione preventiva**, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».”*

*In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una **clausola di salvaguardia** che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione”.*

Pertanto la politica ambientale dell'Unione ha lo scopo di garantire un elevato livello di tutela della salute, tenendo in considerazione le differenze territoriali dei vari Stati membri, ovvero la biodiversità che li caratterizza.

Rilevano quindi il **principio dell'azione preventiva**, che impone di predisporre tutte le misure volte a prevenire effetti nocivi per l'ambiente, e il **principio di precauzione**, secondo il quale laddove



sussista una minaccia ad un interesse della persona o dell'ambiente, è possibile per gli Stati membri adottare misure idonee ad evitare che questa si concretizzi.

Quest'ultimo principio trova espressione nella cd. **clausola di salvaguardia** che permette di reagire rapidamente di fronte ad un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale, ovvero per la protezione dell'ambiente. Infatti, nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio, il ricorso a questo principio consente, ad esempio, di impedire la distribuzione dei prodotti che possano essere pericolosi ovvero di ritirare tali prodotti dal mercato. Di conseguenza il **principio di precauzione** orienta la scelta di cautele adeguate in presenza di un rischio che, dai dati scientifici e tecnici disponibili, risulta essere solo possibile, sebbene non ancora dimostrato.

In altre parole, si tratta di uno strumento a cui si ricorre in tutti quei casi in cui i riscontri scientifici siano insufficienti, non conclusivi, incerti e da una valutazione preliminare vi siano motivi ragionevoli di pensare che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente possano risultare incompatibili con il livello di protezione prescelto.

Precisamente, l'azione precauzionale, caratterizzata dalla previsione di misure preordinate a garantire la sicurezza di beni giuridici fondamentali in vista di un pericolo soltanto ipotetico, con conseguente limitazione dell'esercizio di altri interessi ugualmente meritevoli di tutela (come la libertà di iniziativa economica), si giustifica in quanto interviene anticipatamente al fine di evitare l'insorgere di un potenziale pericolo, oltretutto difficile da gestire per la mancanza delle necessarie conoscenze scientifiche e tecniche.

Ai fini dell'applicazione del principio occorre dunque un'attenta analisi e gestione del rischio che possa condurre all'identificazione degli effetti potenzialmente negativi derivanti da una condotta, da un procedimento o da un prodotto, qualora la scienza non sia in grado di valutare completamente il rischio.



L'esperienza ha infatti dimostrato che alcune applicazioni tecnologiche e attività industriali che apparentemente si presentano inoffensive per la salute umana o per l'ambiente, si sono rivelate a distanza di anni irreparabilmente dannose: ciò giustifica pertanto un intervento dello Stato per la protezione dei cittadini non più rivolto ai presenti o ad una determinata popolazione, ma esteso anche alle generazioni future.

Ecco perché le esigenze di tutela precauzionale assumono carattere sovranazionale: i potenziali pericoli che le misure intendono prevenire presentano infatti dimensioni spaziali che superano i confini dei singoli Stati ed assumono rilievo globale.

Tutto ciò comporta le difficoltà (ed il presente contenzioso ne è l'esempio) di trovare il punto di equilibrio fra le esigenze di tutela della salute della collettività e la libertà di ricerca e di iniziativa economica privata, scegliendo quale livello di rischio accettare, entro limiti eticamente e costituzionalmente consentiti.

Le esposte esigenze di tutela della salute e di attenzione all'evoluzione scientifica in materia sono state tenute in debita considerazione dal Legislatore comunitario sin dall'origine della regolamentazione della materia degli organismi geneticamente modificati.

Infatti la prima **direttiva** in materia, **n. 90/220/CEE**, dichiara che l'azione della Comunità deve basarsi sul principio dell'azione preventiva (considerando 1) e l'obiettivo è quello del ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in un'ottica di protezione della salute umana e dell'ambiente nei confronti dell'emissione di OGM (art. 1).

Si è quindi cercato di comporre gli interessi del mercato con quelli della tutela della salute andando nella direzione di consentire l'utilizzo di OGM, sempre che fossero soddisfatte determinate condizioni.

A livello procedurale, tali principi ispiratori dell'azione europea si sono concretizzati nella necessità di istituire un'autorizzazione europea per poter utilizzare gli OGM, lasciando tuttavia allo Stato membro, qualora avesse avuto un valido motivo di ritenere che un prodotto autorizzato costituisse un rischio per la salute umana o per l'ambiente, la possibilità



di utilizzare la clausola di salvaguardia, con cui limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso nel proprio territorio (art. 16).

Ecco dunque che il bilanciamento degli interessi in gioco è stato composto istituendo un'autorizzazione e al contempo permettendo agli Stati ulteriori restrizioni, attraverso la clausola di salvaguardia, qualora fossero ravvisabili rischi per la salute.

La stessa struttura si riscontra anche nella successiva **direttiva 2001/18/CE**, che ha sostituito la precedente direttiva 90/220/CEE, nell'ottica di tutelare meglio la salute umana e dell'ambiente prestando debita attenzione al controllo dei rischi derivanti dall'immissione nell'ambiente di OGM (considerando 5).

In particolare, la novità apportata dalla direttiva 2001/18/CE è l'espresso riferimento (al considerando 8) al principio di precauzione che comincia quindi ad assumere un ruolo sempre più rilevante (punto 6, fatto).

Si prevede pertanto un'autorizzazione europea (peraltro temporalmente limitata) che permette l'utilizzo degli OGM nella Comunità (art. 19),.

L'art. 22, che pone il principio di libera circolazione, dichiara che *“gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della presente direttiva”*.

Tutto ciò, salvo l'art. 23, che pone la clausola di salvaguardia, per cui *“Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell'autorizzazione e che riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l'uso o la vendita sul proprio territorio”*.



Si può ritenere quindi che la principale conquista della nuova direttiva stia nell'adesione al **principio di precauzione** da cui discende un dovere per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per evitare gli effetti negativi conseguente all'emissione deliberata degli OGM.

Infine è stato posto un **termine di validità** dell'autorizzazione all'immissione nel mercato che non è più illimitata, ma è imposto il termine massimo di 10 anni dalla data di rilascio dell'atto di assenso, mantenendo ferma la possibilità di richiederne il rinnovo.

Successivamente è stato emanato il **regolamento n. 1829/2003** che ha disciplinato, nello specifico, gli OGM destinati all'alimentazione con l'obiettivo di *“fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno; istituire procedure comunitarie per l'autorizzazione e vigilanza degli alimenti e mangimi geneticamente modificati”* (art. 1).

Tutto ciò con la consapevolezza che *“L'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata alla luce dell'esperienza acquisita nel breve termine e gli effetti dell'applicazione del presente regolamento su salute umana e animale, tutela dei consumatori, informazione dei consumatori e funzionamento del mercato interno dovrebbero formare oggetto di controllo da parte della Commissione”* (considerando 45).

Nella pratica, viene istituita una procedura comunitaria ai fini del rilascio di un'autorizzazione comune: *“Nessuno può immettere in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a meno che per esso non sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente alla presente sezione e a meno che non vengano rispettate le relative condizioni dell'autorizzazione”* (art. 4, comma 2).



Autorizzazione che, peraltro, ha un periodo di validità di 10 anni (art. 7 comma 5).

Ad ogni modo, “La concessione dell'autorizzazione non riduce la responsabilità generale in campo civile e penale di un operatore del settore alimentare in relazione all'alimento in questione” (art. 7 comma 7).

Infine sono previste le seguenti misure d'emergenza “Quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente ovvero qualora, alla luce di un parere dell'Autorità formulato ai sensi degli articoli 10 e 22, sorga la necessità di sospendere o modificare urgentemente un'autorizzazione, sono adottate misure conformemente alle procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002” (art. 34).

In particolare, l'art. 54 del regolamento n. 178/2002, richiamato dall'art. 34 del regolamento n. 1829/2003, dispone che qualora la Commissione, nonostante la segnalazione dello Stato membro, non abbia adottato, in applicazione dell'art. 53 dello stesso regolamento n. 178/2002, le misure urgenti richieste, lo Stato membro può adottare egli stesso misure cautelari a titolo provvisorio, informandone subito gli altri Stati membri e la Commissione.

In conclusione, poichè per poter seminare mais GM sul territorio dell'Unione europea è necessaria una preventiva autorizzazione europea; tale autorizzazione è comunque limitata nel tempo ed eventualmente soggetta ad una procedura di rinnovo; le stesse procedure di autorizzazione devono essere riesaminate nell'ottica di adeguamento alle migliori evidenze scientifiche; in ogni caso (qualora vi siano rischi per la salute) è sempre consentito agli Stati membri di avvalersi dalla clausola di salvaguardia ovvero delle misure d'emergenza onde disporre il divieto di utilizzo di OGM nel proprio territorio; è indiscutibile che ai sensi della



normativa europea **non esiste un diritto soggettivo pieno, ovvero interesse legittimo, alla semina di mais OGM.**

Tuttalpiù la situazione giuridica soggettiva dell'istante può essere configurata come un'aspettativa di fatto, ove la possibilità di utilizzo di OGM è sottoposta all'avverarsi delle predette condizioni.

B) Inammissibilità della domanda per mancanza di interesse ad agire.

Ad oggi è ancor più evidente l'inesistenza dell'asserito diritto alla coltivazione di mais OGM in quanto sono state **legittimamente adottate le misure di emergenza ex art. 34 del regolamento n. 1829/2003.**

Invero, il **Consiglio di Stato**, con sentenza del **6 febbraio n. 605/2015**, ha dichiarato che il d.m. adottato dal Ministero della salute, di concerto con quelli delle politiche agricole e dell'ambiente, in data 12 luglio 2013, con cui la coltivazione della varietà di mais OGM MON810 è stata vietata fino all'adozione di misure comunitarie d'urgenza di cui all'art. 54, comma 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, costituisce una misura di emergenza di cui all'art. 34 del regolamento n. 1829/2003, la cui adozione è stata ammessa dalla Corte di Giustizia.

Infatti, è stato chiarito che la sentenza della Corte di Giustizia di data 6 settembre 2012, riguarda precisamente l'illegittimità di un diniego *generalizzato* di coltivazione di mais OGM, nelle more dell'adozione di misure di coesistenza, ma lascia aperta la porta all'adozione di una misura di emergenza (punto 6.6, sentenza).

In particolare, il Consiglio di Stato condivide l'esistenza dei presupposti che hanno legittimato l'emanazione del d.m. 12 luglio 2013 sottolineando che:

“(a) – l'autorizzazione del 1998 è stata rilasciata ai sensi della direttiva 90/220/CE, e quindi in base a requisiti in materia di valutazione dei rischi inferiori a quelli stabiliti dalla direttiva 2001/18/CE;

(b) – il parere dell'EFSA in data 15 giugno 2009, favorevole al rinnovo dell'autorizzazione per il MON 810, non ha potuto tener conto: (b.1) -



delle conclusioni raggiunte dal Consiglio UE nella sessione “Ambiente” in data 4 dicembre 2008 (sulla necessità di rafforzare le procedure di valutazione del rischio ambientale degli OGM, specialmente per quanto riguarda gli impatti sugli insetti non bersaglio, la definizione degli ambienti riceventi e gli impatti a lungo termine); (b.2) – delle linee guida pubblicate dalla stessa EFSA nel 1010.

(c) – il parere dell’EFSA in data 8 dicembre 2011, concernente il mais Bt11, ha rilevato impatti in relazione all’acquisizione di resistenze da parte di parassiti e sulla mortalità delle popolazioni di lepidotteri sensibili, ed ha ritenuto che tali risultati si applichino anche al MON 810 che produce la stessa tossina Cry1Ab, raccomandando pertanto un rafforzamento delle relative misure di gestione e di sorveglianza.

*(d) – un dossier del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), allegato alla nota del 2 aprile 2013 (“Rassegna delle evidenze scientifiche posteriori al 2009 sugli impatti della coltivazione del mais MON 810, con particolare esame degli effetti su organismi non bersaglio e sulla persistenza della tossina Bt nell’ambiente”), ha concluso che il MON 810 avrà impatti sugli imenotteri parassitoidi specialisti di *O.Nubilalis*, potrebbe modificare le popolazioni di lepidotteri non bersaglio, e potrebbe favorire lo sviluppo di parassiti secondari potenzialmente dannosi per le altre colture.*

(e) – anche la nota dell’ISPRA prot. 17903 in data 30 aprile, “Approfondimento tecnico-scientifico relativo al mais geneticamente modificato MON 810”, ha concluso che gli studi sugli impatti ambientali evidenziano rischi per le popolazioni di lepidotteri non target e non escludono la possibilità di impatto negativo sugli organismi acquatici sensibili alle tossine Cry1Ab”, (punto 6.7, sentenza).

La sentenza conclude quindi dichiarando che, sulla base degli elementi di valutazione, correttamente i Ministeri hanno ritenuto che, non prevedendo l’autorizzazione 98/294/CE alcuna misura di gestione, e non avendo la Commissione ritenuto di intervenire per imporne



l'attuazione, ai sensi dell'art. 53 del regolamento n. 178/2002, il mantenimento della coltura del mais MON 810 senza adeguate misure di gestione non tutelasse a sufficienza l'ambiente e la biodiversità, così da imporre l'adozione della misura di emergenza.

Del resto, l'applicazione del principio di precauzione postula l'esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l'ambiente, ma non richiede l'esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre; e comporta che quando non sono conosciuti con certezza i rischi connessi ad un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (punto 6.8., sentenza).

Anche la **Cassazione penale**, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dal Sig. Fidenato avverso la decisione del Tribunale del riesame di Pordenone del 22/09/2014, ha dichiarato, con **sentenza 4 marzo-16 aprile 2015 n. 15834**, che la doglianza con cui si ritiene illegittimo il D.M. 12 luglio 2013, che ha stabilito il divieto della coltivazione nel territorio nazionale di varietà di mais MON 810, provenienti da sementi GM fino alla adozione di misure comunitarie di cui all'art. 54, comma 3, regolamento CE 1782002, del 28/1/2002, “è *destituita di fondamento: il D.M. in questione, richiamato dal D.L. n. 91 del 2014, art. 4, comma 8, per il quale il F. risulta indagato, è stato adottato in via d'urgenza e provvisoria, ex art. 54 del citato regolamento, disciplinante, appunto, i casi in cui sia manifesto che alimenti e mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, degli animali e per l'ambiente, ipotesi del tutto differente e peculiare rispetto alla fattispecie di cui alla Direttiva 2001/18/CE, attinente al potere di legiferare degli Stati membri in caso di mancata adozione, sic et simpliciter, dei cd. piani di coesistenza*”.



La Suprema Corte dichiara quindi che la previsione degli artt. 53 e 54, Reg. CE n. 178/2002, riguarda l'adozione di misure urgenti, che si impongono nel caso in cui sussista un pericolo per la salute o per l'ambiente, che, nella specie, risulta essere stato accertato, visto il grave rischio per l'agrobiodiversità della coltivazione del mais MON 810 (parere dell'ISPRA, del 7/4/2014).

Infine, ritiene inaccoglibile la richiesta di parere pregiudiziale alla CGUE in quanto l'Assemblea plenaria del Parlamento Europeo ha approvato il 13/1/2015 la nuova legislazione in materia, che permette agli Stati membri di limitare o di vietare la coltivazione contenenti OGM sul loro territorio (divieto già disposto in Italia col D.M. 12 luglio 2013 e prorogato con D.L. n. 91 del 2014).

Infatti, nelle more del procedimento, è intervenuta la **direttiva 2015/412** del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

In particolare, la direttiva prende atto che *“L'esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli OGM è una questione affrontata in modo più approfondito a livello di Stati membri. Le questioni relative all'immissione in commercio e all'importazione degli OGM dovrebbero continuare ad essere disciplinate a livello di Unione al fine di salvaguardare il mercato interno. Tuttavia la coltivazione può richiedere maggiore flessibilità in certi casi, essendo una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l'uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri hanno diritto di adottare atti giuridicamente vincolanti che limitano o vietano la coltivazione degli OGM sul loro territorio, dopo che per tali OGM è stata rilasciata*



l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione."
(considerando 6).

Pertanto, a livello europeo, si è ritenuto che “è opportuno garantire agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, maggiore flessibilità nel decidere se desiderino oppure no coltivare OGM nel loro territorio, senza conseguenze per la valutazione del rischio prevista dal sistema dell'Unione di autorizzazione degli OGM, nel corso della procedura di autorizzazione o successivamente, e indipendentemente dalle misure che gli Stati membri che coltivano OGM sono autorizzati o tenuti a prendere a norma della direttiva 2001/18/CE per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. Dare questa possibilità agli Stati membri può migliorare il processo di autorizzazione degli OGM e, al tempo stesso, può garantire la libertà di scelta dei consumatori, degli agricoltori e degli operatori, assicurando maggiore chiarezza alle parti interessate per quanto riguarda la coltivazione di OGM nell'Unione. La presente direttiva dovrebbe pertanto favorire il corretto funzionamento del mercato interno” (considerando 8).

In attuazione dei suesposti orientamenti di principio, la direttiva 2015/412 ha modificato la precedente direttiva 2001/18/CE inserendo l'art. 26 ter con il quale si ammette oggi la possibilità di vietare la coltivazione di OGM nel territorio regionale attraverso l'individuazione di aree “OGM-free”:

“1. Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione.

(...)

3. Se non è stata presentata alcuna richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o se il notificante/ richiedente ha confermato l'ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale, uno Stato membro può adottare misure che limitano o vietano in tutto il suo



territorio o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati a norma della parte C della presente direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003, a condizione che tali misure siano conformi al diritto dell'Unione, motivate e rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, che siano basate su fattori imperativi quali quelli connessi a: a) obiettivi di politica ambientale; b) pianificazione urbana e territoriale; c) uso del suolo; d) impatti socio-economici; e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l'articolo 26 bis; f) obiettivi di politica agricola; g) ordine pubblico”.

Al momento della redazione della presente memoria è ancora in corso il dibattito in ordine alla ricezione nel nostro ordinamento della direttiva suddetta, in particolare si pongono a disposizione di codesto illustrissimo Tribunale gli ultimi aggiornamenti relativi al recepimento della predetta direttiva e all'adozione delle misure transitorie:

A) Nel disegno di legge di delegazione europea 2014 (AS 1758) approvato in prima lettura dal Senato il 13/5/2015 - il tema degli Ogm è trattato per mezzo dell'inserimento, mediante emendamento parlamentare, della delega nell'allegato B del disegno di legge per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/412. Non sono stati inseriti criteri e principi direttivi per il suo esercizio. Gli emendamenti presentati in Aula per l'inserimento dei predetti criteri ed un o.d.g. (em. 13.0.200, 13.0.201, 13.0.202 e 16.0.200; odg G1.100) sono stati ritirati dai presentatori dietro l'impegno del Governo, espresso dal Sottosegretario Gozi, a stimolare, prima della pausa estiva un dibattito sulla ricerca biotecnologica;

B) Le norme relative alle misure transitorie (previste dall'art. 26 quater della direttiva) potranno essere inserite in un emendamento al decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture



ministeriali" (15G00067) (GU Serie Generale n.103 del 6-5-2015). Al momento si prevede che l'iter parlamentare possa concludersi nel mese di luglio. Il termine per l'adozione delle misure transitorie è il 3 ottobre 2015.

Ad ulteriore completamento si versa in atti (All. 50) scheda di dettaglio sui contenuti della nuova normativa rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - Servizio Informativo Parlamentari e Corte di Giustizia UE il cui contenuto è da ritenersi integralmente trasfuso nella presente memoria difensiva.

Da tutto quanto esposto ne consegue che sulla base dello stesso diritto comunitario invocato da parte attrice non sussiste alcun diritto soggettivo, autonomo ed indiscriminato, che preveda la libera possibilità di semina di OGM in campo aperto.

Ne consegue inoltre che la particolare disciplina legislativa assunta dalla Regione, nell'ambito di sua competenza costituzionalmente tutelato, risulta pienamente legittima ed ostativa al presunto vantato diritto del ricorrente.

Infatti per quanto riguarda il territorio della **Regione Friuli Venezia Giulia**, la Giunta regionale del FVG, in data 7.03.2014, ha approvato in via preliminare un disegno di legge che vieta la coltivazione di mais OGM su tutto il territorio regionale, stante le specificità dell'organizzazione produttiva e delle caratteristiche del territorio regionale per cui non è possibile evitare il pericolo di commistione tra colture transgeniche e colture non transgeniche. Trattandosi di norma tecnica, il disegno di legge è stato inviato in via preventiva alla Commissione ai sensi della Direttiva CE/98/34.

Nelle more del pronunciamento della Commissione, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato la **L.R. n. 5/2014**, che all'art. 1 ha vietato le coltivazioni di mais GM fino all'approvazione definitiva delle misure di coesistenza e comunque per un periodo non eccedente i dodici mesi dalla propria entrata in vigore.



Ottenuta l'approvazione della Commissione europea, la Regione ha introdotto il divieto di coltivazione del mais transgenico in tutto il territorio regionale con l'articolo 2, comma 26, lettera a), **L.R. F.V.G. n. 15/2014**, di modifica della L.R. F.V.G. n. 5/2011.

Quest'ultima legge è stata impugnata dal Sig. Fidenato avanti al TAR FVG, il quale, con **sentenza n. 146/2015**, ha dichiarato che deve escludersi che sussista il prospettato contrasto tra l'articolo 1, comma 1, L.R. F.V.G. n. 5/2014 e il diritto dell'Unione, e, a scendere, la conseguente illegittimità degli atti impugnati che alla disciplina regionale hanno dato esecuzione (punto 2.3., sentenza).

In particolare, è stato chiarito che *“nel caso in esame, diversamente da quello sottoposto al vaglio del Giudice dell'Unione, il divieto non è a tempo indeterminato (non potendo comunque eccedere i dodici mesi dalla entrata in vigore della legge che lo prevede), ed è collegato a misure di coesistenza non ipotetiche, ma già approvate in via preventiva dalla Regione e per le quali era già stato avviato il procedimento di notifica alla Commissione”*.

Infine, il TAR FVG ha condiviso l'orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale il principio di precauzione che informa il diritto dell'Unione è tale se la soglia di tutela degli interessi sensibili è anticipata a un momento anteriore a quello in cui si hanno conoscenze scientifiche consolidate in ordine alla nocività di un prodotto.

Pertanto, viene ricordato che l'autorizzazione del mais MON810 fosse piuttosto risalente nel tempo e che il rinnovo dell'autorizzazione sia entrato in una lunga fase di stallo, *“sicché non è da escludere che il quadro delle conoscenze scientifiche nelle more sia mutato”*.

In conclusione, dunque, per quanto attiene al caso di specie, si può affermare che **ad oggi legittimamente non è presente un diritto di semina di mais GM MON810**.

Pertanto non sussiste l'interesse ad agire e il ricorso è inammissibile.

2) LO STATO ITALIANO HA CORRETTAMENTE ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI EUROPEI. NON SUSSISTE ALCUNA



INADEMPIENZA DELLO STATO ITALIANO. NON CONFIGURABILITA' DEI PRESUPPOSTI PER UNA RESPONSABILITA' STATALE.

Lo Stato Italiano ha correttamente adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa europea, pertanto non sussiste alcun inadempimento nè responsabilità dello Stato nei confronti del singolo.

In linea teorica deve osservarsi la genericità della domanda formulata da parte ricorrente la quale non qualifica la *causa petendi* posta a base dell'azione.

In particolare non viene chiarito se essa ritenga responsabile lo Stato nella sua qualità di legislatore o attribuisca la responsabilità dell'inadempimento ad altre articolazioni del medesimo (in relazione all'attività posta in essere dai giudici di ogni ordine e grado o dall'Amministrazione statale nel suo complesso).

Laddove controparte ritenga sussistente una responsabilità dello Stato quale legislatore risulta palese l'inammissibilità della domanda: essa sarà configurabile solo come responsabilità da atto legittimo e pertanto di natura meramente indennitaria (Cass. civ., sez. un., 17-04-2009, n. 9147: *“La responsabilità dello stato per tardiva trasposizione della direttiva ha riguardo all'adempimento di una obbligazione ex lege di natura indennitaria”*).

In ogni caso l'ampia ricostruzione che ha preceduto le seguenti deduzioni hanno chiarito come la valutazione del legislatore nazionale sia non solo prevista ma addirittura auspicata dal legislatore comunitario.

Laddove controparte voglia far valere una responsabilità dello Stato adducendo l'erronea interpretazione normativa da parte dell'apparato giudiziale del pari si perverrà ad esiti negativi.

Nel ricordare che in tal caso la giurisprudenza di legittimità ha sempre richiesto la prova del “carattere manifestamente aberrante dell'interpretazione” (Cass., sent. nn. 15227/07 e 7272/08) deve osservarsi che, in linea teorica, non risultano nemmeno osservati i criteri



fissati dalla giurisprudenza comunitaria per la sussistenza di tale responsabilità.

In materia di responsabilità dello Stato per violazioni del diritto eurounitario commesse nell'esercizio del potere giudiziario i Giudici di Lussemburgo hanno introdotto un elemento di apparente discontinuità: a partire dalla sentenza *Köbler* e proseguendo con la *Traghetti del Mediterraneo*, infatti, il lemma “violazione grave e manifesta” è stato sostituito con quello di “violazione qualificata” del diritto eurocomunitario, specificandosi che, con tale espressione, ci si intende riferire al “caso eccezionale in cui il giudice abbia violato in maniera manifesta il diritto vigente”.

Gli indici sintomatici individuati nella sentenza *Köbler* richiedono di tener conto “*del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o l'inescusabilità dell'errore di diritto, della posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria nonché della mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale*”.

A tacer d'altro la semplice circostanza per cui tutta la tesi di controparte scaturisce dal *dictum* di un'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia sulla base di un disposto rinvio pregiudiziale né consegue l'assoluta in configurabilità di una responsabilità dello Stato per attività dello Stato quale Giudice.

Né risulta configurabile una responsabilità dello Stato per attività dell'Amministrazione: lo stesso diritto comunitario ha dato atto della necessità di interventi applicativi successivi di natura discrezionale per la verifica della compatibilità della semina OGM con altri interessi pubblici. Ne consegue che oggettivamente è stata riconosciuta l'impossibilità di configurare una colpa in capo ai peraltro numerosi soggetti intervenuti nel procedimento di ammissione alla semina.

Ciò in linea con i migliori insegnamenti della giurisprudenza amministrativa.



Si veda **C. Stato, sez. IV, 31-01-2012, n. 482.** che così recita “*I caratteri enunciati dalla corte di giustizia della comunità europea sulla «violazione grave e manifesta» si pongono in linea, in alcuni casi addirittura coincidendo letteralmente, con i criteri ed i parametri indicati dalla giurisprudenza amministrativa per l'elemento «soggettivo» dell'illecito aquiliano commesso dalla p.a. la quale, se viene accertata l'illegittimità dell'atto amministrativo, deve dare la prova dell'assenza di colpa, attraverso la deduzione di opportune circostanze le quali assumono carattere sostanzialmente oggettivo, come per il diritto comunitario*”.

Tanto premesso in linea teorica per evidenziare le carenze della domanda avversa in ordine alla qualificazione della responsabilità che pur ritiene di far valere si provvede, comunque senza recesso da tali deduzioni a contestare in concreto la ricostruzione di controparte, in quanto assolutamente infondata nel merito.

Premesso che a partire dalla sentenza della CGUE Francovich (1991) è stato affermato il principio di responsabilità degli Stati membri per omessa, incompleta o non corretta esecuzione del diritto comunitario, si sono quindi poste le basi per il riconoscimento di una tutela risarcitoria contro lo Stato inadempiente a tutela delle posizioni giuridiche individuali derivanti dall'ordinamento europeo.

Per quanto concerne i presupposti della responsabilità, le condizioni individuate dalla CGUE sono tre:

- a) la norma comunitaria violata deve attribuire diritti a favore dei singoli;
- b) la violazione della norma dev'essere grave e manifesta;
- c) deve sussistere un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato e il danno subito da parte del singolo.

Si andrà ora a contestare l'esistenza dei suddetti presupposti.



a) Già si è dimostrato al punto 1) della parte in diritto che **non vi è alcuna norma europea attributiva di un diritto di semina di mais GM.**

In particolare, per quanto riguarda la giurisprudenza europea, è stato chiarito che il contenuto dei diritti che si ritengono violati deve essere individuato sulla base delle disposizioni della norma europea, la quale deve attribuire diritti in modo chiaro e preciso.

In altri termini, il privato asseritamente leso può far valere la pretesa risarcitoria solo qualora vanti un diritto di contenuto individuabile sulla base della norma stessa.

Poichè tale diritto non viene specificamente attribuito da alcuna norma europea, tutto quanto enunciato al punto 1) della parte in diritto è anche conforme alla giurisprudenza europea, che richiede la chiarezza e la precisione quale requisito per l'individuazione dell'esistenza stessa del diritto.

b) Nemmeno è possibile individuare una qualche violazione qualificata della normativa europea.

Con riferimento alla condizione della violazione grave e manifesta, sempre la giurisprudenza europea ha individuato i criteri sulla base dei quali una violazione da parte dello Stato possa qualificarsi sufficientemente “grave e manifesta”.

Al riguardo, gli indici sintomatici che il giudice nazionale investito della richiesta risarcitoria deve tener presenti sono: I) il grado di chiarezza e di precisione della norma violata; II) l'ampiezza del potere discrezionale. Invero, la normativa nazionale non ha comportato alcuna violazione, come intesa dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in quanto: I) la normativa europea si caratterizza per un alto livello di complessità e pertanto non può esservi alcuna violazione sufficientemente caratterizzata dal requisito richiesto; II) poiché la discrezionalità degli Stati in sede di recepimento della normativa europea era ampio (si ricordino le clausole di salvaguardia, le misure di emergenza, il



principio di coesistenza...), la violazione non può essere considerata “grave”.

Nel caso di specie, controparte ritiene di individuare una “violazione qualificata” adducendo che lo Stato avrebbe violato i limiti posti al suo potere discrezionale nell’attuazione delle direttive europee.

In particolare, si lamenta (confusamente):

- che la normativa interna richiedeva un’ulteriore autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 D. lgs. 121/2001;
- che l’art.1 comma 2 D. lgs. 121/2001 andava a disciplinare gli OGM eccedendo l’ambito, più restrittivo, delle direttive 95 e 96 del 1998 che andava a recepire;
- che le risposte di diniego alle richieste di autorizzazione presentavano “scuse fantasiose”;
- che il decreto 19 marzo 2010 nega la possibilità di seminare mais OGM senza fondamento;
- che le sentenze della Corte di Giustizia C-36/11 del 6 settembre 2012 e C-542/12 del 8 maggio 2013 avrebbero conferito un diritto alla semina di OGM;
- che gli organi giurisdizionali italiani hanno dato ragione al comportamento dello Stato Italiano;
- che la norma prevista dal D. Lgs. 212/2001 sarebbe regola tecnica non notificata alla Commissione europea;
- che l’interpretazione del diritto vigente da parte della Cassazione n. 11148/2011 non è corretto.

Tale lettura delle vicende propugnata da controparte è riduttiva e incompleta rispetto alla reale contestualizzazione dei fatti e delle motivazioni che vi sono alla base.

Invero, il **D. Lgs. 212/2001**, che ha attuato le direttive 98/95/CE e 98/96/CE (concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli), **all’art. 1 comma 2** ha previsto un’**autorizzazione nazionale** ai fini della messa in coltura di sementi OGM, **anticipando**



gli obiettivi di sicurezza ambientale, sanitaria e di coesistenza che nel frattempo vennero consolidati a livello europeo prima con la direttiva 2001/18/CE e, successivamente, con l'emanazione del regolamento CE n. 1829/2003.

In particolare, l'art. 1 comma 2 dispone che *“La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma e' soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita', emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche”*.

In altri termini, l'ulteriore autorizzazione nazionale richiesta ai fini dell'utilizzo di OGM doveva tenere conto del parere della Commissione per i prodotti sementieri di varieta' GM, nella quale era presente una rappresentanza delle Regioni: in tal modo veniva pienamente relizzato il **principio di leale collaborazione** tra Stato e Regioni, anticipando, peraltro, il **principio di coesistenza** che fu introdotto nell'ordinamento europeo solo due anni dopo con il regolamento (CE) 1829/2003.

In considerazione di ciò, si può ritenere che la disciplina del Legislatore nazionale si caratterizzava perchè, ispirandosi al principio generale di precauzione, **realizzava livelli di tutela ambientale più elevati** rispetto a quelli previsti in sede comunitaria.

Inoltre, in dottrina si rinviene chi riteneva che ciò fosse possibile in virtù dell'art. 193 TFUE per cui *“I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora*



maggior. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione”.

Per quanto riguarda il **principio di coesistenza**, la raccomandazione del 23 luglio 2003 lo definisce come “capacità degli agricoltori di operare una libera scelta tra agricoltura convenzionale, biologica o transgenica, nel rispetto degli obblighi legali materia di etichettatura e di norme di purezza” (considerando 3).

In attuazione della Raccomandazione del 2003 è stato emanato il **D. Lgs. 279/2004** che aveva lo scopo di delineare il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche.

In particolare, l'art. 2 stabilisce che: “1. *Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre.*

2. *La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e' realizzata in modo da tutelarne le peculiarita' e le specificita' produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche.*

2-bis. *Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. E' fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette.*

3. *L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare agli agricoltori, agli operatori della filiera ed ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti convenzionali, biologici e transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche”.*

Tale D. Lgs. n. 279/2004 è stato impugnato dalle Regioni avanti la **Corte Costituzionale** che, con **sentenza n. 116/2006**, ha dichiarato



l'illegittimità costituzionale del D. Lgs. (salvo i primi due articoli che pongono il principio di coesistenza) in quanto le modalità di applicazione del principio in oggetto appartengono alla materia agricoltura che è riservata alla legislazione regionale.

A seguito della pronuncia della Corte, che peraltro delimita gli ambiti di intervento statale e regionale nell'attuazione della normativa europea, è gradualmente venuta a crearsi una situazione di “*stallo istituzionale*”, causata appunto dalla complessità degli equilibri nella normazione tra Stato-Regioni-Unione Europea.

In altri termini, in attesa dell'adozione da parte delle Regioni dei piani di coesistenza nei loro territori, la situazione è rimasta inizialmente “sospesa” attraverso la sospensione dei procedimenti di autorizzazione alla messa in coltura di varietà transgeniche ex art. 1 del d.lgs. 212/2001. In tale contesto, le sentenze delle autorità giurisdizionali nazionali, relative ai diversi contenziosi che avevano ad oggetto il mancato rilascio dell'autorizzazione nazionale, condannavano il Ministero delle Politiche Agricole solo per aspetti procedurali, senza però entrare nel merito della questione della compatibilità della norma nazionale con il diritto comunitario.

Infatti, la sentenza del **Consiglio di Stato n. 183/2010**, senza mettere in discussione l'autorizzazione, ha solamente affermato che l'Amministrazione non può venir meno all'obbligo di istruzione e conclusione dei procedimenti in attesa dei piani di coesistenza regionali in quanto ciò determinerebbe un'inadempimento dello Stato sul piano comunitario.

In ragione di ciò, il giudice di appello ha ordinato al Ministero delle Politiche Agricole di concludere il procedimento avviato a norma del D.Lgs. n. 212 del 2001 con l'adozione di un provvedimento espresso. Si è quindi riconosciuto che il procedimento in oggetto è di competenza statale e che l'amministrazione ministeriale, in caso di inerzia da parte delle regioni nell'adozione dei piani di coesistenza, debba attivare i



propri poteri sostitutivi previsti dalla normativa in materia di attuazione degli obblighi comunitari gravanti sulle Regioni.

In altri termini, il contenuto conformativo della decisione del Supremo Consesso consisteva nel solo obbligo di procedere alla conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso, sia esso di accoglimento ovvero di reiezione della richiesta del ricorrente.

L'istruttoria è si è quindi conclusa, anche se l'istanza di autorizzazione non è stata accolta: invero, il d.m. 19 marzo 2010, previa acquisizione del parere della Commissione sementi OGM e parere della Regione FVG interessata, ha respinto la richiesta.

Quest'ultimo d.m., impugnato avanti al TAR Lazio, è stato annullato con sentenza **n. 5532/2011**, con cui il Giudice ha dichiarato che *“Il decreto è stato adottato in sostanza sulla base quasi esclusiva del richiamato parere che la regione ha rilasciato, previa richiesta dell'amministrazione, ma non avendo previamente provveduto alla delineazione del piano di coesistenza che, invece, rientrava nella sua esclusiva e precipua competenza”*.

In altre parole, il TAR ha contestato che si fosse pervenuti *“al diniego di rilascio della richiesta autorizzazione sulla base di un parere espresso proprio da uno dei soggetti cui è direttamente ed immediatamente imputabile la situazione di stallo istituzionale che si è venuta a creare in conseguenza della volontà da questi manifestata chiaramente di non volere adempiere agli obblighi di natura comunitaria gravanti sugli stessi”*.

Tuttavia, la sentenza considera che l'aver acquisito il previo parere della regione direttamente interessata ai fini dell'acquisizione dei dati conoscitivi necessari, nell'ambito dell'istruttoria conseguente alla presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, *“non determina di per sé l'illegittimità del decreto adottato a conclusione del procedimento stesso; e ciò, a maggiore ragione in quanto le valutazioni ivi contenute non avevano valore definitivo ma avrebbero appunto dovuto esclusivamente costituire un arricchimento della predetta fase*



istruttoria, fornendo elementi utili per l'adozione del provvedimento conclusivo”.

La portata della decisione si apprezza in quanto viene ribadita la necessità che le Regioni dispongano i piani di coesistenza.

In seguito, si è pronunciata la **Cassazione n. 11148/12**, che ha chiarito la rilevanza e la funzione dell'ulteriore autorizzazione nazionale richiesta: *“Nel nostro ordinamento, per una attuazione adeguata del principio di coesistenza, la specifica autorizzazione prescritta dal D.Lgs. n. 212 del 2001, art. 1, comma 2, in coerenza con le previsioni del D.L. n. 279 del 2004, art. 2, si pone come provvedimento ulteriore e diverso rispetto all'autorizzazione conseguita attraverso l'iscrizione di un tipo di sementi GM al Catalogo comune Europeo.*

Quest'ultima è riferita alla circolazione ed alla commercializzazione degli OGM in ambito comunitario, si da garantire (in seguito ad una valutazione completa del rischio ambientale e sanitario) la circolazione di prodotti che non siano pericolosi per la vita e la salute di uomini, animali e piante.

L'autorizzazione che la normativa nazionale richiede per la messa in coltura, invece, è rivolta a perseguire la finalità (specificamente riconosciuta dalla disciplina Europea) che le colture transgeniche vengano introdotte senza pregiudizio per le attività agricole preesistenti”.

Inoltre, la Suprema Corte ha ritenuto infondata la necessità di verificare la qualificazione dell'autorizzazione prescritta dal D.Lgs. n. 212 del 2001, art. 1, come "regola tecnica" che, ai sensi delle Direttive Europee 83/189/CEE e 98/34/CEE, dovrebbe essere notificata dallo Stato alla Commissione della Comunità Europea.

In particolare, si osserva che: *“- Gli artt. 8 e 9 della Direttiva 98/34/CEE impongono agli Stati membri, da un lato, di comunicare alla Commissione delle Comunità Europee i progetti di "regole tecniche" che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in parola (secondo le tre categorie di cui all'art. 1, punto 11), salvo che si*



tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o Europea.

- L'autorizzazione prescritta dal D.Lgs. n. 212 del 2001, art. 1, però, si pone proprio quale recepimento del principio di coesistenza di derivazione comunitaria e della relativa disciplina Europea (art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CEe Raccomandazione 2010C200/01 del 13 luglio 2010, atto quest'ultimo non vincolante emanato proprio in una situazione in cui la Commissione Europea ha ritenuto di dovere soltanto fornire orientamenti per l'elaborazione delle misure nazionali a fronte di norme vincolanti già esistenti)”.

Riassumendo, dunque, l'attuazione del principio della coesistenza ha reso complessa l'applicazione dell'art. 1 del d.lgs. 212/2001 determinando di fatto una situazione di “stallo” istituzionale; le autorità giurisdizionali interne non hanno mai messo in dubbio la legittimità della normativa nazionale, poichè si limitavano a regolare profili procedurali; in generale si riteneva che l'ulteriore autorizzazione nazionale richiesta fosse compatibile con il diritto europeo, giustificata dalla necessità di assicurare più tutela: tutto ciò fino alla sentenza della Corte di Giustizia del 6 settembre 2012.

È evidente infatti come tutte le vicende sopra descritte non mettevano in dubbio la legittimità della procedura nazionale per la messa in coltura di varietà GM, almeno fino alla sentenza della Corte di Giustizia del 6 settembre 2012 e successiva ordinanza dell'8 maggio 2013 della Corte UE.

Nel frattempo, infatti, il Consiglio di Stato aveva sollevato una questione pregiudiziale alla CGUE concernente la conformità dell'autorizzazione nazionale alla normativa europea.

Nel caso esaminato dal Giudice europeo, la controversia originava da diniego opposto dalla Amministrazione statale italiana alla richiesta del privato di essere autorizzato a coltivare mais GM, ancorché iscritto nel Catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole, in attesa



dell'approvazione da parte delle singole Regioni delle misure di coesistenza tra le diverse tipologie di colture.

La **CGUE**, con sentenza del **6 settembre 2012**, pur affermando che *“uno Stato membro non è libero di subordinare a un'autorizzazione nazionale, fondata su considerazioni di tutela della salute o dell'ambiente, la coltivazione di OGM autorizzati in virtù del regolamento n. 1829/2003 ed iscritti nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53”* (punto 69), ha tuttavia riconosciuto che sono ammesse limitazioni o divieti alla coltivazione, purché nelle ipotesi ammesse dalla disciplina dell'Unione: tra queste rientrano le misure adottate in attuazione dell'art. 34 del Regolamento n. 1829/2003, nonché quelle disposte ai sensi degli artt. 16, par. 2, o 18 della direttiva 2002/53, e le misure di coesistenza di cui all'articolo 26 bis della direttiva 2001/18 (punti 70, 71).

Queste deroghe alla libera coltivazione degli OGM, autorizzati dall'Unione, devono essere applicate in presenza delle condizioni che le legittimano e non devono risolversi in uno strumento per eludere le misure di armonizzazione approvate dall'Unione.

Senonché è stata proprio l'assenza dei presupposti a far concludere la CGUE per la contrarietà della nota del Ministero al diritto dell'Unione.

Tuttavia, al riguardo, va sottolineato che sia la sentenza 6 settembre 2012 che l'ordinanza dell'8 maggio 2013, sono state emanate in merito ad un diniego *generalizzato* da parte delle Autorità nazionali, mentre si prevede la possibilità di dar luogo a restrizioni per effetto di misure di coesistenza *realmente* adottate in osservanza delle loro finalità.

Inoltre, si tenga presente che la Corte di Giustizia deve rispondere ad uno specifico quesito sul quale è interrogata, dovendo quindi dare una risposta specifica.

Al contrario, nel caso che occupa, trattandosi di coltivazione di varietà di mais MON810, vanno tenute in debita considerazione le ragioni che hanno portato all'emanazione del decreto 12 luglio 2013 che ha disposto il divieto di coltivazione delle varietà di mais MON810.



Difatti, riguardo al mais MON810, sono tuttora forti le preoccupazioni sui rischi agro-ambientali legati al suo utilizzo come coltura, causati dall'inattualità del processo di autorizzazione a livello comunitario che lo concerne.

3) PREVALENZA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE SUL DIRITTO EUROPEO.

In ogni caso, si rammenta che nel nostro ordinamento vige il principio di primazia del diritto europeo sul diritto interno, **salvo i principi fondamentali della Costituzione.**

In particolare, la Corte Costituzionale ha escluso il potere disapplicativo di una norma interna per contrasto con una disposizione europea quando quest'ultima è contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e ai diritti dell'uomo, nel qual caso il giudice deve sollevare la questione di costituzionalità della legge di esecuzione dei Trattati ex art. 134 Cost.

Infatti la sentenza Frontini del 27 dicembre 1973 n. 183 afferma che le limitazioni di sovranità ex art. 11 Cost. conseguenti all'adesione al Trattato degli Stati Membri, non possono comunque *“comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed è ovvio che qualora dovesse mai darsi all'art. 189 una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale della Corte costituzionale sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali”* (Corte cost., 27-12-1973, n. 183).

Pertanto, poichè l'art. 32 Cost. tutela la salute e l'art. 41 Cost. pone dei limiti alla libertà di iniziativa economica privata se fondati sull'utilità sociale, e tali principi attengono al “nocciolo duro” dei principi fondamentali della persona umana, allora si può ritenere che, ad ogni modo, la tutela della salute e l'utilità della collettività sono principi fondamentali prevalenti rispetto all'iniziativa economica privata del singolo, anche alla luce delle fonti del diritto.



4) PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Nella denegata ipotesi in cui si ammetta l'esistenza di un diritto di semina di mais OGM, tale diritto avrebbe avuto origine dal 2006, contestualmente alle prime istanze di autorizzazione rivolte dal Sig. Fidenato al Ministero delle Politiche Agricole.

Poichè dal 2006 sono trascorsi più di 5 anni, l'eventuale responsabilità extracontrattuale dello Stato italiano sarebbe prescritta.

5) SULL'ASSERITA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.

Per quanto concerne il danno economico lamentato dal ricorrente, dovuto all'impedimento dell'esercizio della propria attività economica inerente alla coltivazione del mais MON810, occorre precisare che il divieto di coltivazione non rappresenta motivo di grave mancato guadagno per i maiscoltori italiani per i motivi che si andranno ad esporre.

Invero, nel corso degli ultimi anni, in Friuli Venezia Giulia, le infestazioni da piralide, insetto nei confronti del quale il mais MON810 è resistente grazie alla modifica genetica, non sono a livelli tali da rendere l'impiego di varietà transgeniche indispensabile per ottenere un margine di guadagno significativamente maggiore rispetto a quello conseguito con varietà convenzionali.

La piralide viene controllata, abitualmente, con trattamenti insetticidi che permettono, insieme all'uso di alcune buone pratiche agronomiche (scelta dell'ibrido, semine anticipate, evitare investimenti fitti, concimazione azotata non esagerata, riduzione degli stress idrici, effettuazione di raccolte tempestive), di ottenere buone produzioni con granella qualitativamente sana.

I trattamenti contro la piralide hanno un effetto secondario non trascurabile nel controllo di un altro importante parassita del mais, la diabrotica (*Diabrotica virgifera virgifera*); per cui qualora i trattamenti contro la piralide venissero sostituiti con l'uso di mais MON810



potrebbero essere necessari trattamenti insetticidi specifici per questo insetto.

Infine, va ricordato che circa l'infondatezza dei danni legati all'impossibilità di coltivare varietà di mais MON810 per il mancato rilascio, da parte di questo Ministero, della relativa autorizzazione, si sono espressi anche:

- il Consiglio di Stato nella sentenza 183/2010 nel contenzioso Dalla Libera c/ Mipaaf;
- il TAR per il Lazio nella sentenza n. 4423/2013, con cui ha respinto il ricorso per motivi aggiunti al caso Dalla Libera c/Mipaaf, relativo alle semine del 2010;
- il TAR per il Friuli Venezia Giulia, nella sentenza 146/2015.

Tali autorità giurisdizionali hanno sempre respinto la richiesta di risarcimento: sotto tale profilo si rimette alla valutazione di codesto Illusterrimo Tribunale ogni valutazione in ordine alla violazione del principio del *ne bis idem*.

6) INAMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE E DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO NON PATRIMONIALE

per mero tuziorismo si deduce l'incompatibilità della richiesta di CTU con il rito prescelto da parte attrice e si fa osservare che le deduzioni in ordine alla sussistenza di un danno non patrimoniale risultino assolutamente infondate e prive del minimo appiglio probatorio tanto da rasentare la temerarietà.

Si chiede adottarsi i provvedimenti conseguenti di rito.

Alla luce delle esposte considerazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, per le ragioni di cui sopra, rigettare l'avversa domanda siccome inammissibile, improponibile ed assolutamente infondata nel merito.



In via meramente subordinata, per mero tuziorismo, dichiarare prescritta ogni avversa difesa risarcitoria.

Rigettare la domanda relativa ai vantati danni di natura non patrimoniale con ogni conseguente statuizione ex art. 96 c.p.c.

Rigettare ogni avversa istanza istruttoria, siccome logicamente e giuridicamente incompatibile con il rito prescelto da parte attrice.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si rimette copia del fascicolo di parte e contenente:

- 1) Dir 2001-18-CE
- 2) Prot_Cartagena_GU
- 3) Reg 1829_2003 consolidato
- 4) Reg 178-2002
- 5) Reg 1830_2003 consolidato
- 6) Racc 13 luglio 2010
- 7) Direttiva 2015-412-UE
- 8) D.L.vo 8.7.2003, n.224
- 9) Dlgs_212-01
- 10) Direttiva 98-95-CE consolidato
- 11) Direttiva 98-96-CE consolidato
- 12) Legge 5 28 gennaio 2005 testo coordinato
- 13) Coex_Corte_Cost_116_2006
- 14) Friuli LR 15-2014
- 15) Valle d'Aosta LR 2-2015
- 16) Richiesta Fidenato 2006
- 17) Circolare Mipaaf 31-03-2006
- 18) Sentenza CDS 183-2010
- 19) DM 19 marzo 2010
- 20) Richiesta Fidenato 2010
- 21) Nota Mipaaf 10943-2010 FVG
- 22) Nota Mipaaf 10938-2010 Aziende
- 23) Nota Mipaaf 10106 5-05-2010
- 24) Prefettura 21-05-2010



- 25) Esposto Codacons 2011
- 26) Provvedimento 2237-2010
- 27) Nota Fidenato 2011
- 28) Diffida Codacons + risposta Mipaaf
- 29) Nota Mipaaf 6034-2011 Diffida Fidenato
- 30) Diffida Fidenato
- 31) Nota Mipaaf 8478 15-04-2011
- 32) Sentenza Cassazione 11148-2012
- 33) Sentenza Corte UE 6-09-2012
- 34) Domanda pronuncia C-542-12
- 35) Ordinanza Corte UE 8-5-2013
- 36) Tribunale PN dissequestro 6-06-2013
- 37) Sentenza Tribunale PN 614 17-07-2013
- 38) Sentenza TAR Lazio 5532-2011
- 39) Dec 98-294-CE
- 40) Decreto 12 luglio 2013
- 41) Decreto 22 gennaio 2015 Proroga divieto MON810
- 42) Sentenza TAR Lazio 4410-2013
- 43) Sentenza CdS 605-2015
- 44) Sentenza 146-2015 TAR FVG Fidenato
- 45) Legge 116-2014
- 46) Sentenza-trib-riesame-pn-2014
- 47) Sentenza TAR 4423-2013
- 48) Direttiva 90-220-UE
- 49) Sentenza Cassazione 15834-15
- 50) Scheda interpretativa di dettaglio

Trieste, 05 giugno 2015

Guglielmo Guglielmi
Avvocato dello Stato

